

## ***Infostudio***

N. 1 del 08.01.2021

# **Legge di Bilancio 2021. Le misure per le imprese**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità previste per le imprese dalla Legge di Bilancio 2021.*

## **Gli allegati da consultare:**

***Legge di bilancio 2021..... 2***

*Le misure per le imprese .....2*

**Legge di bilancio 2021****Le misure per le imprese**

<b>Sospensione versamenti federazioni sportive</b>	<b>Sospensione</b>	<p>→ <b>Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamenti delle ritenute alla fonte;</li> <li>• adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</li> <li>• versamenti delle imposte sui redditi;</li> <li>• versamenti IVA.</li> </ul>
	<b>Soggetti beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>federazioni sportive</b> nazionali,</li> <li>• <b>enti di promozione sportiva</b></li> <li>• <b>associazioni e società sportive</b> professionistiche e dilettantistiche</li> </ul> <p>che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.</p>
	<b>Ripresa versamenti</b>	<p><b>senza applicazione di sanzioni e interessi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ in una unica soluzione <b>entro il 30 maggio 2021</b></li> <li>→ mediante rateizzazione fino a un massimo di <b>24 rate mensili di pari importo</b>, con il versamento della <b>prima rata entro il 30 maggio 2021</b>.</li> </ul> <p>I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p>
<b>Iva piatti d'asporto</b>	Iva ridotta al 10% per <b>le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato</b> , della loro <b>consegna a domicilio o dell'asporto</b> .	
<b>Tassazione ristorni</b>	<p>Sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa), la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la <b>ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta</b> (in luogo del 26%) all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale.</p> <p>Da tale misura sono <u>esclusi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× i soci-persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa,</li> <li>× i detentori di partecipazioni qualificate.</li> </ul> <p> <b>INFORMA</b> - L'applicazione del regime è facoltativa ed è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame.</p>	

<b>Tassazione dei dividendi ENC</b>	<p>All'esercizio in corso all'1.01.2021 è prevista l'<b>esclusione</b> dalla formazione del reddito complessivo degli <b>utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50%</b> che esercitano in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege tra cui famiglia, prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - Il relativo risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle attività di interesse generale. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.</p>	
<b>Agevolazioni ZES Mezzogiorno</b>	<p>Per le <b>imprese</b> che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle <b>Zone economiche speciali – ZES</b> è prevista la <b>riduzione dell'imposta sul reddito</b> derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES <b>del 50%</b> a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.</p> <p><b>REQUISITI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenimento dell'attività nell'area ZES</li> <li>• conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni;</li> <li>• le imprese beneficiarie <b>non</b> devono essere in <b>stato di liquidazione o di scioglimento</b>.</li> </ul>	
<b>Liquidità alle imprese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Estensione al <b>30 giugno 2021</b> dell'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del DL Liquidità n. 23/202 (c.d. "Garanzia Italia");</li> <li>↳ viene consentito il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; [si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020];</li> <li>↳ <b>estensione</b> ambito di applicazione della <b>garanzia SACE</b> alle <b>cessioni pro soluto</b>;</li> <li>↳ dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 concessione a titolo gratuito con copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;</li> <li>↳ dal 1° luglio 2021 le imprese mid cap possono accedere, con una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato.</li> </ul>	
<b>Fondo garanzia PMI</b>	<b>Durata finanziamenti</b>	<b>I finanziamenti</b> fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti,

		agenti e subagenti di assicurazione e <i>broker</i> la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-1, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, <b>possono avere</b> , a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, <b>una durata</b> non più di 10 ma <b>di 15 anni</b> .
	<b>Prolungamento finanziamenti</b>	Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata <b>fino alla durata massima di 15 anni</b> .
<b>Sostegno micro e PMI</b>	<p>Prolungamento fino al <b>30 giugno 2021</b> della moratoria straordinaria per sostenere la liquidità delle PMI relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le <u>imprese già ammesse</u>, all'1.01.2021, data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno.</p> <p>Le imprese che, al 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021.</p>	
<b>Esenzione 1ª rata IMU 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;</li> <li>• <b>alberghi, pensioni e relative pertinenze</b>, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence e campeggi, purché i <b>relativi soggetti passivi</b> siano <b>anche gestori delle attività esercitate</b>;</li> <li>• immobili in uso da parte di imprese esercenti <b>attività di allestimenti di strutture espositive</b> nell'ambito di <b>eventi fieristici o manifestazioni</b>;</li> <li>• <b>discoteche, sale da ballo, night-club e simili</b>, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.</li> </ul>	
<b>Credito canoni locazioni non abitative</b>	<p>Estensione credito d'imposta <b>per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo</b>, istituito dal decreto Rilancio e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, <b>alle agenzie di viaggio e ai tour operator</b>.</p> <p><b>Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021</b>, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.</p>	
<b>Sostegno informazione ed editoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del <b>credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</b> effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;</li> <li>• del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali,</li> </ul>	

	<p>riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita [<b>tax credit per le edicole</b>];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del <b>credito d'imposta per i servizi digitali</b>, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.</li> </ul>	
<p><b>Credito d'imposta cargo bike</b></p>	<p><b>Credito d'imposta</b></p>	<p>al <b>30 per cento</b> delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un <b>importo massimo annuale di 2.000 euro</b> per ciascuna impresa beneficiaria</p>
	<p><b>Soggetti beneficiari</b></p>	<p><b>microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio.</b></p>
<p><b>Credito d'imposta beni strumentali</b></p>	<p>Estensione <b>fino al 31 dicembre 2022</b> della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili e l'ampliamento dell'ambito oggettivo.</p> <p>Viene anche anticipata la decorrenza al <b>16 novembre 2020</b>, della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d'imposta per spese di formazione 4.0.</p>	
	<p><b>Soggetti beneficiari</b></p>	<p>imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p>
	<p><b>Tipologia beni agevolabili</b></p>	<p>➔ investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;</p> <p>➔ investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</p>
	<p> <b>OSSERVA</b> - Vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli <b>investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L.</b></p>	

	<b>232/2016.</b>			
	Sono invece sempre <b>esclusi</b> :			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>× <b>i veicoli</b> e gli altri <b>mezzi di trasporto</b> di cui all'art. 164 del TUIR,</li> <li>× i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce <b>aliquote inferiori al 6,5%</b>,</li> <li>× <b>fabbricati e costruzioni</b>.</li> </ul>			
<b>Misura del credito</b>	<b>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>50%</b> del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>→ <b>30%</b> per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>→ <b>10% del costo</b>, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</li> </ul>			
<b>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>40%</b> del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>→ <b>20%</b> per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>→ <b>10% del costo</b>, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</li> </ul>				
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.				
<b>Credito d'imposta investimenti R&amp;S</b>	<b>Proroga al 31.12.2022</b>	Del <b>credito d'imposta per gli investimenti</b> in attività di <b>ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative</b> introdotto dalla legge di bilancio 2020.		
	<b>Soggetti beneficiari</b>	IMPRESE, a <b>prescindere</b> dal regime fiscale di determinazione del <b>reddito</b> .		
	<b>Nuove %</b>	<b>Attività</b>	<b>Misura credito</b>	<b>Limite</b>
		<b>ricerca e sviluppo</b>	20%	4 milioni
<b>innovazione tecnologica</b>		10%	2 milioni	
<b>design e ideazione estetica</b>	10%	2 milioni		

		<b>innovazione tecnologica</b> destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di <b>transizione ecologica</b> o di <b>innovazione digitale 4.0</b>	15%	2 milioni
<b>Plastic tax</b>	La decorrenza delle disposizioni è rinviata al 1° luglio 2021. Inoltre, decorrere <b>dal 2021</b> , vi sarà la <b>possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET.</b>			
<b>sugar tax</b>	La decorrenza delle disposizioni è rinviata al 1° gennaio 2022.			
	<b>Soggetti obbligati</b>	anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.		
	<b>Modifica sanzioni</b>	<b>mancato pagamento</b>	dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa	importo minimo 250 €
		<b>ritardato pagamento</b>	25% imposta dovuta	150 €
<b>tardiva presentazione della dichiarazione</b>		da euro 250 ad euro 2.500	-	
<b>credito adeguamento ambiente di lavoro</b>	Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sarà utilizzabile dal <b>1° gennaio al 30 giugno 2021</b> e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta.			
<b>Semplificazioni fiscali</b>	Per i contribuenti minori [soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività] viene previsto di effettuare <b>trimestralmente</b> , anziché mensilmente, <b>le LIPE</b> e i relativi versamenti d'imposta. Resta mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse che però può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.			
	<b>Abolizione esterometro</b>	A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, <b>utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica</b> , eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati		

		mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.
	<b>Esenzione FE sistema TS</b>	Viene esteso al periodo d'imposta 2021 l'esenzione dall'emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
	<b>Precompilata IVA</b>	<p>A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ registri delle fatture e degli acquisti;</li> <li>➔ comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.</li> </ul>
<b>Sanzioni corrispettivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sanzione pari al 90% dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;</li> <li>➔ sanzione attenuata ed in misura fissa (100 €) per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo;</li> <li>➔ la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica e anche alla loro manomissione o alterazione;</li> <li>➔ chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.</li> </ul> <p> <b>NOTA BENE</b> - non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con</p>	

	dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
<b>sgravi contributivi occupazione giovanile</b>	<p>Esonero contributivo totale, pari al 100%, nel limite di <b>6.000 euro su base annua per le nuove assunzioni</b> (<u>esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici</u>) a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate <b>nel biennio 2021-2022</b>.</p> <p> <b>ATTENZIONE</b> - è previsto che i lavoratori oggetto dell'assunzione agevolata non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>L'esonero è riconosciuto per un <b>periodo massimo di 36 mesi</b>, che viene, tuttavia, <b>elevato a 48 mesi</b> per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata <b>nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</b>.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - Per quanto riguarda il <b>limite di età anagrafica del lavoratore</b> assunto, è richiesto che lo stesso <b>non abbia compiuto 36 anni</b> alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>L'esonero contributivo <b>non può essere concesso</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva</li> <li>➤ per le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge n. 205 del 2017</li> </ul> <p><b>Per l'attuazione della misura è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea.</b></p>
<b>Sgravio contributivo assunzione donne</b>	<p>Esteso in via sperimentale, alle <b>assunzioni di tutte le lavoratrici donne</b>, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012.</p> <p>La <b>riduzione dei contributi</b> a carico del datore di lavoro è pari al <b>100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui</b>.</p> <p>La durata dello sgravio è pari a <b>12 mesi, elevabili a 18</b> in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.</p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.</p>
<b>Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico</b>	<p>Istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un <b>esonero, dalla contribuzione previdenziale</b> (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL) <b>relativa ai rapporti di lavoro sportivo, <u>instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di</u></b></p>

	<u>promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.</u>											
<b>Decontribuzione Sud</b>	<p>Introdotta per il periodo 2021-2029, un <b>esonero contributivo parziale</b> in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Sud. Si tratta in particolare delle seguenti regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Abruzzo,</li> <li>➤ Basilicata,</li> <li>➤ Calabria,</li> <li>➤ Campania,</li> <li>➤ Molise,</li> <li>➤ Puglia,</li> <li>➤ Sardegna,</li> <li>➤ Sicilia.</li> </ul> <p>L'esonero contributivo è modulato nel seguente modo:</p> <table border="1"> <tr> <td>in misura pari al <b>30%</b></td> <td>➔</td> <td>dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>fino al 31 dicembre 2025</b></td> </tr> <tr> <td>in misura pari al <b>20%</b></td> <td>➔</td> <td>dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2026 e 2027</b></td> </tr> <tr> <td>in misura pari al <b>10%</b></td> <td>➔</td> <td>dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2028 e 2029</b></td> </tr> </table>			in misura pari al <b>30%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>fino al 31 dicembre 2025</b>	in misura pari al <b>20%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2026 e 2027</b>	in misura pari al <b>10%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2028 e 2029</b>
in misura pari al <b>30%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>fino al 31 dicembre 2025</b>										
in misura pari al <b>20%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2026 e 2027</b>										
in misura pari al <b>10%</b>	➔	dei complessivi contributi previdenziali da versare <b>per gli anni 2028 e 2029</b>										
<b>Rinnovo contratti tempo determinato</b>	<p>Differito <b>dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021</b> il termine finale di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di contatti a termine. I <b>contratti di lavoro dipendente a termine</b> nel settore privato <b>potranno, dunque, essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021</b></p>											
<b>CIG</b>	<p>Con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Legge di Bilancio 2021 prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento, in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nella misura massima complessiva di 12 settimane.</p> <p>Le suddette 12 settimane sono riconosciute in un arco temporale diverso a seconda del tipo di trattamento di integrazione salariale, ed in particolare:</p> <table border="1"> <tr> <td>periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021</td> <td>➔</td> <td>per i <b>trattamenti ordinari di integrazione salariale;</b></td> </tr> <tr> <td>periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021</td> <td>➔</td> <td>per gli <b>assegni ordinari di integrazione salariale</b>, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi</td> </tr> <tr> <td>periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021</td> <td>➔</td> <td>per i <b>trattamenti di integrazione salariale in deroga</b></td> </tr> </table>			periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021	➔	per i <b>trattamenti ordinari di integrazione salariale;</b>	periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021	➔	per gli <b>assegni ordinari di integrazione salariale</b> , sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi	periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021	➔	per i <b>trattamenti di integrazione salariale in deroga</b>
periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021	➔	per i <b>trattamenti ordinari di integrazione salariale;</b>										
periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021	➔	per gli <b>assegni ordinari di integrazione salariale</b> , sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi										
periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021	➔	per i <b>trattamenti di integrazione salariale in deroga</b>										

	<p>Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale per i <b>lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato</b> (CISOA), sono previsti <b>90 giorni</b>, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.</p> <p> <b>OSSERVA</b> - In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, è previsto un <b>esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali</b> a loro carico, per un periodo massimo <b>di 8 settimane</b>, fruibile <b>entro il 31 marzo 2021</b> e <b>a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale</b>. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.</p>
<b>Proroga divieto licenziamento</b>	<p>Esteso <b>fino al 31 marzo 2021</b> il periodo entro il quale <b>resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento</b> collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.</p>